

STATUTO

**IAL - INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
CALABRIA S.R.L. IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA NINFA
GIUSTI NICOTERA 19

Numero REA: CZ - 188929

Codice fiscale: 03157440797

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO A	
	RACCOLTA N. 405	
	STATUTO SOCIALE	
	della società	
	"IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO CALABRIA S.R.L.	
	IMPRESA SOCIALE"	
	PARTE I	
	Costituzione - Denominazione - Sede - Durata	
	Articolo 1	
	È costituita a norma dell'art. 2463 del codice civile e	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, la	
	società a responsabilità limitata denominata "IAL Innovazione	
	Apprendimento Lavoro Calabria s.r.l. - Impresa Sociale" o, in	
	forma abbreviata "IAL Calabria s.r.l.- i.s.", regolata dal	
	presente statuto e per quanto non disposto dal decreto legi-	
	slativo 3 luglio 2017 n. 112 (di seguito, la "Società").	
	Articolo 2	
	1. La Società ha sede nel Comune di Lamezia Terme (CZ),	
	all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.	
	2. L'organo amministrativo, con adozione di apposita delibera,	
	può istituire e/o sopprimere ovunque unità locali operative	
	(quali, ad esempio, succursali e filiali) ovvero trasferire la	
	sede sociale nell'ambito del Comune come sopra indicato. Com-	
	pete invece all'Assemblea dei soci decidere il trasferimento	
	della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	

	Articolo 3	
	La durata della società è fissata sino al 31/12/2050 e potrà	
	essere prorogata o anticipata mediante apposita delibera	
	dell'Assemblea dei soci.	
	PARTE II	
	Oggetto sociale	
	Articolo 4	
	1. La Società ha per oggetto lo svolgimento in via stabile e	
	principale e senza scopo di lucro ai sensi del decreto legi-	
	slativo 3 luglio 2017 n. 112 e ss.mm.ii. delle seguenti atti-	
	vità d'impresa d'interesse generale per il perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:	
	i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	(ii) promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività	
	formative, professionali, culturali e sociali per i lavoratori	
	italiani e stranieri, migranti o emigranti in Italia e	
	all'estero, al fine di favorirne l'integrazione sociale e	
	l'occupabilità anche nell'ambito delle strategie e dei piani	
	di politiche attive del lavoro;	
	(iii) realizzazione di attività di istruzione e di educazione	
	popolare a favore dei giovani e degli adulti, occupati e non,	
	in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti col-	

	lettivi di lavoro;	
	(iv) servizi finalizzati all'orientamento, al raccordo do-	
	manda-offerta, all'inserimento o al reinserimento nel mercato	
	del lavoro dei giovani, degli adulti, dei lavoratori e delle	
	persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo	
	3 luglio 2017 n. 112;	
	(v) formazione universitaria e post-universitaria;	
	(vi) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	(vii) organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato, e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	(viii) svolgimento di attività di ricerca, informazione e di	
	formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in am-	
	bito pubblico e privato, anche rivolte alle figure a tal fine	
	istituite in conformità alla legge ed in attuazione dei con-	
	tratti collettivi di lavoro;	
	(ix) la promozione, attraverso gli enti bilaterali, o specifi-	
	ci accordi con settori imprenditoriali merceologici o singole	
	imprese, della formazione continua e dell'attività di aggior-	
	namento nell'ambito di processi di ristrutturazione e ricon-	

	versione;	
	(x) la progettazione e la realizzazione di azioni propedeutiche, di sistema e interventi diretti di formazione professionale e continua anche in settori specifici che lo prevedano per legge e/o in attuazione di contratti collettivi di lavoro, quali quello sanitario e socio-sanitario, e di formazione nel campo dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) secondo le previsioni dei sistemi di accreditamento vigenti;	
	(xi) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore resi nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112;	
	(xii) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	(xiii) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	2. La Società potrà inoltre esercitare nei limiti previsti dal comma 3, dell'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, ulteriori attività, diverse da quelle prima elencate, aventi il seguente oggetto:	
	(i) svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato del lavoro anche mediante la promozione, organizzazione e partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed inchieste;	
	(ii) realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento;	

	namento del proprio personale direttivo, docente e degli ope-	
	ratori tecnici e amministrativi e delle Società da essa diret-	
	tamente o indirettamente partecipate;	
	(iii) realizzazione di percorsi formativi per il personale	
	della scuola, in tutti gli ambiti didattici e metodologici,	
	anche innovativi e digitali, delle aree di apprendimento e per	
	competenza;	
	(iv) realizzazione di attività di preparazione ad esami scola-	
	stici e concorsi a favore dei lavoratori occupati e non;	
	(v) realizzazione diretta od in collaborazione con Istituzioni	
	ed Enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali	
	e con le Regioni ed altri Enti locali di attività di ricerca,	
	di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scien-	
	tifica in armonia con i propri scopi;	
	(vi) elaborazione, pubblicazione e diffusione di documentazio-	
	ni, studi e ricerche e materiale didattico - formativo.	
	3. La Società, nel rispetto dei requisiti e alle condizioni di	
	cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017 n. 112, potrà altresì svolgere attività aventi ad ogget-	
	to:	
	(i) la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività	
	ed iniziative promosse o gestite unitariamente da Enti di for-	
	mazione professionale o soggetti privati;	
	(ii) la realizzazione e lo svolgimento di attività e iniziati-	
	ve commissionate da Enti Pubblici e Privati e da organizzazio-	

	ni/associazioni di rappresentanza sociale;	
	(iii) la realizzazione e la fornitura di attività e servizi	
	accessori e complementari alla formazione professionale, cul-	
	turale, sportiva e sociale delle persone, quali, a titolo me-	
	ramente esemplificativo, servizi di convittualità, ecc.;	
	(iv) la partecipazione anche attraverso specifiche iniziative,	
	all'attività di formazione transnazionale promossa dall'Unione	
	Europea, da altre Organizzazioni Internazionali, da Stati na-	
	zionali e da organizzazioni di rappresentanza sociale che uti-	
	lizzano i fondi strutturali europei;	
	(v) lo svolgimento di attività di consulenza aziendale dire-	
	zionale e strategica;	
	(vi) la progettazione, la realizzazione e fornitura di prodot-	
	ti e servizi per l'e-learning;	
	(vii) la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di at-	
	tività formative professionali per detenuti, adulti e minoren-	
	ni, al fine di sostenerne l'inserimento e il reinserimento la-	
	vorativo e l'integrazione sociale	
	(viii) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui al-	
	la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,	
	e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modi-	
	fiche;	
	4. Nei limiti di legge prima indicati, e per il perseguimento	

	del proprio oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere	
	ogni altra attività strumentale, purché complementare, acces-	
	soria o connessa con l'oggetto sociale, compresa ogni opera-	
	zione che abbia ad oggetto beni mobili o immobili, concessione	
	e acquisizione di licenze, prestazione di fideiussioni e ga-	
	ranzie reali e personali, al fine di garantire le proprie ob-	
	bligazioni o le obbligazioni di altre società, imprese o enti	
	del proprio gruppo ed altresì l'attività di raccolta fondi di	
	cui all'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La Società può inoltre costituire, o partecipare alla costitu-	
	zione di, nuove società, imprese, consorzi, ATI, ATS e enti di	
	qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al	
	proprio, nonché' disporre di tali interessenze, partecipazioni	
	e beni.	
	5. La Società, per il perseguimento di finalità civiche soli-	
	daristiche e di utilità sociale, può altresì esercitare la	
	propria attività di impresa mediante l'eventuale impiego dei	
	soggetti di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo	
	3 luglio 2017 n. 112, nel rispetto di quanto disposto	
	dall'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017	
	n. 112.	
	6. È comunque esclusa ogni attività che per disposizioni di	
	legge o di regolamenti è vietata o riservata.	
	PARTE III	
	Capitale - Quote - Domicilio - Recesso - Diritti particolari	

	dei soci - Prelazione e gradimento	
	Articolo 5	
	Il capitale della Società è di Euro 10.000,00 (diecimila) ed è	
	diviso in quote ai sensi di legge.	
	Articolo 6	
	1. Il capitale della Società potrà essere aumentato una o più	
	volte e la decisione di aumento del capitale sociale potrà es-	
	sere assunta anche in deroga al disposto dell'art. 2464 del	
	codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in	
	danaro.	
	2. Nel caso di aumento del capitale della Società, le nuove	
	quote dovranno previamente essere offerte in opzione ai soci,	
	a norma del codice civile.	
	3. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in	
	sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle	
	quote di nuova emissione che, secondo la deliberazione di au-	
	mento del capitale, devono essere liberate mediante conferi-	
	menti in natura. In tal caso spetta ai soci che non hanno con-	
	corso alla deliberazione il diritto di recesso ai sensi	
	dell'art. 2473 del codice civile.	
	4. I soci possono decidere con le maggioranze di cui al terzo	
	comma dell'articolo 2479-bis del codice civile che la sotto-	
	scrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale	
	sociale sia riservata a terzi ai sensi dell'articolo 2481- bi-	
	s, primo comma, del codice civile, in ogni caso nel rispetto	

10 di 46

	te lettera raccomandata spedita entro quindici (15) giorni	
	dall'iscrizione al Registro delle Imprese della decisione che	
	legittima il recesso, ovvero se il fatto che legittima il re-	
	cesso è diverso da una decisione da iscrivere al Registro del-	
	le Imprese entro quindici (15) giorni dalla trascrizione della	
	decisione, con l'indicazione delle generalità del socio rece-	
	dente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedi-	
	mento e del valore nominale della quota per la quale il dirit-	
	to di recesso viene esercitato, fermo restando quanto previsto	
	all'articolo 8.2 che segue. Se il fatto che legittima il re-	
	cesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato	
	non oltre trenta (30) giorni dalla conoscenza del fatto da	
	parte del socio. Il recesso s'intende esercitato il giorno in	
	cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. La	
	quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato è	
	inalienabile e sarà liquidata al socio recedente mediante of-	
	ferta da parte dell'organo amministrativo della quota di par-	
	tecipazione dello stesso agli altri soci, in proporzione alle	
	partecipazioni da ciascuno possedute. L'offerta è comunicata	
	agli altri soci a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo ri-	
	sultante dal Registro delle Imprese, assegnando loro un termi-	
	ne non inferiore a quindici (15) giorni dalla ricezione	
	dell'offerta per manifestare la propria volontà, decorso inu-	
	tilmente il quale gli stessi decadono dal diritto di acquista-	
	re la quota del socio recedente. Nel caso in cui uno o più so-	

	ci non esercitino in tutto o in parte il loro diritto di ac-	
	quisto, la proporzione non acquistata della quota di parteci-	
	pazione del socio recedente è offerta proporzionalmente agli	
	altri soci. Qualora la quota di partecipazione del socio rece-	
	dente rimanga invenduta, il rimborso è effettuato utilizzando	
	riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente ridu-	
	cendo il capitale sociale.	
	2. Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria par-	
	tecipazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma	
	3, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.	
	Articolo 9	
	1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla par-	
	tecipazione da ciascuno posseduta, fatti salvi in ogni caso i	
	diritti particolari dei soci attribuiti ai sensi del presente	
	Statuto in conformità all'art. 2468, terzo comma, del codice	
	civile.	
	2. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per	
	atto tra vivi che a causa di morte nel rispetto di quanto di-	
	sposto dall'articolo 1 comma 2 e dall'articolo 4 comma 3 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n 112, con le limitazioni	
	di cui ai paragrafi seguenti. Ai fini di quanto disciplinato	
	dal presente Statuto:	
	(i) per "Trasferimento" si intende qualsiasi negozio a titolo	
	oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratui-	
	to, atto a trasferire da uno ad altro soggetto, anche in via	

	transitoria e/o a termine, il diritto di proprietà (piena o	
	nuda) di un bene o a costituire o altrimenti far sorgere sullo	
	stesso un diritto di usufrutto o diritti di garanzia, quali,	
	in via meramente esemplificativa, la compravendita, la permu-	
	ta, la costituzione di usufrutto, la costituzione in pegno, la	
	donazione, il conferimento a titoli di capitale versato in na-	
	tura, la scissione, la fusione, la cessione, il conferimento	
	di azienda o di ramo d'azienda ecc.; (ii) per "Trasferire", si	
	intende la realizzazione di un Trasferimento; e (iii) per	
	"Partecipazione", si intendono le quote della Società, i di-	
	ritti di sottoscrizione e prelazione di cui all'articolo	
	2481-bis, del codice civile e ogni altro titolo, strumento o	
	diritto che attribuisca il diritto di acquistare, ricevere o	
	sottoscrivere quote rappresentative del capitale sociale della	
	Società.	
	3. In caso di Trasferimento per atto tra vivi in tutto o in	
	parte di una Partecipazione, spetta agli altri soci il diritto	
	di prelazione, in conformità ai termini ed alle condizioni di	
	seguito indicate:	
	a) il socio che intende Trasferire, in tutto o in parte, la	
	propria Partecipazione (il "Proponente") a terzi, deve prima	
	offrire tale Partecipazione (di seguito la " Partecipazione Of-	
	ferta ") a tutti gli altri soci (di seguito, gli " Aventi Dirit-	
	to "), tramite l'organo amministrativo al quale deve inviare a	
	mezzo raccomandata a/r una comunicazione scritta (di seguito	

	l' "Offerta"), precisando il nome ed ogni altro utile elemento	
	identificativo del potenziale acquirente della Partecipazione	
	Offerta, la descrizione della Partecipazione Offerta, il cor-	
	rispettivo richiesto ed ogni altro termine, modalità e condi-	
	zione del Trasferimento;	
	b) entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimen-	
	to di una Offerta, l'organo amministrativo ne trasmette copia	
	agli Aventi Diritto, a mezzo raccomandata a/r spedita all'in-	
	dirizzo risultante dal Registro delle Imprese;	
	c) gli Aventi Diritto potranno esercitare il diritto di prela-	
	zione solamente rispetto all'intera Partecipazione Offerta,	
	mediante comunicazione scritta (la "Comunicazione di Rispo-	
	sta") da inviarsi al Proponente ed all'organo amministrativo,	
	a pena di decadenza, entro i 15 (quindici) giorni lavorativi	
	successivi alla ricezione della copia dell'Offerta ai sensi	
	della precedente lettera (b) (il "Termine di Risposta");	
	d) qualora più Aventi Diritto esercitino il diritto di prela-	
	zione previsto dalla presente clausola, ciascuno di essi avrà	
	diritto di acquistare una quota della Partecipazione Offerta	
	proporzionale alla propria Partecipazione confrontata con la	
	differenza tra (i) l'intero capitale sociale della Società e	
	(ii) la somma della Partecipazione Offerta e della Partecipa-	
	zione posseduta da qualunque altro socio che non ha esercitato	
	il diritto di prelazione.	
	e) qualora nessuno degli Aventi Diritto abbia esercitato il	

	diritto di prelazione nel Termine di Risposta, il Proponente	
	potrà Trasferire l'intera Partecipazione Offerta al terzo po-	
	tenziale acquirente (ad un corrispettivo non inferiore a quel-	
	lo indicato nell'Offerta) una volta ottenuto il gradimento de-	
	gli altri soci in conformità alle disposizioni dei paragrafi	
	4,5, 6, 7, 8 e 9 che seguono;	
	f) qualora il Trasferimento oggetto dell'Offerta sia titolo	
	gratuito per atto tra vivi o qualora la natura del negozio non	
	preveda un corrispettivo in danaro, si applicheranno le se-	
	guenti disposizioni:	
	(i) nell'Offerta il Proponente dovrà indicare, a pena di inef-	
	ficaci dell'Offerta: (x) il prezzo al quale il diritto di pre-	
	lazione può essere esercitato in caso di Trasferimento a tito-	
	lo gratuito, ovvero (y) il valore monetario attribuito al cor-	
	rispettivo in natura in relazione al quale gli Aventi Diritto	
	potranno esercitare il proprio diritto di prelazione qualora	
	la natura del negozio non preveda un corrispettivo in danaro;	
	(ii) gli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di	
	prelazione, che intendano contestare il valore monetario della	
	Partecipazione Offerta indicato dal Proponente nell'Offerta,	
	avranno il diritto di chiedere, a pena di decadenza, nella Co-	
	municazione di Risposta, che sia nominato un esperto ("Arbi-	
	tratore") che individui (x) il congruo valore di mercato della	
	partecipazione Offerta in caso di Trasferimento a titolo gra-	
	tuito ovvero (y) il congruo valore di mercato del corrispetti-	

	vo in natura in caso di Trasferimento a fronte di un corri-	
	spettivo in natura;	
	(iii) l'Arbitratore dovrà essere scelto (X) di comune accordo	
	fra il Proponente e gli Aventi Diritto, o (y) nel caso in cui	
	l'accordo non sia stato raggiunto entro 10 giorni dal ricevi-	
	mento da parte del Proponente dell'ultima Comunicazione di ri-	
	sposta, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti	
	di Roma (con effetto definitivo e vincolante e senza possibi-	
	lità di impugnazione o appello), su richiesta della parte più	
	diligente, da formularsi entro 10 giorni dallo scadere del	
	termine che precede;	
	(iv) l'Arbitratore avrà i più ampi poteri di decisione in me-	
	rito a come procedere, ma comunque nel contraddittorio dei so-	
	ci interessati e avrà la facoltà di chiedere ai soci interes-	
	sati e ai terzi le informazioni e i documenti che reputi ne-	
	cessari o comunque rilevanti al fine di portare a termine il	
	proprio incarico. Nell'effettuare la propria valutazione l'Ar-	
	bitratore procederà secondo le disposizioni dell'articolo	
	1349, primo comma, del codice civile. L'Arbitratore determine-	
	rà (x) il congruo valore di mercato della Partecipazione Of-	
	ferta in caso di Trasferimento a titolo gratuito ovvero (y) il	
	congruo valore di mercato del corrispettivo in natura in caso	
	di Trasferimento a fronte di un corrispettivo in natura;	
	(v) la decisione dell'Arbitratore dovrà essere comunicata al	
	Proponente e agli Aventi Diritto che abbiano esercitato il di-	

	ritto di prelazione e richiesto la nomina dell'Arbitratore	
	nonché all'organo amministrativo della Società entro 30 giorni	
	dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitratore e la	
	sua determinazione sarà definitiva e vincolante per le parti	
	interessate e non sarà soggetta a impugnazione o appello;	
	(vi) le spese e gli onorari dell'Arbitratore saranno a carico	
	del Proponente e degli aventi Diritto che abbiano esercitato	
	il diritto di prelazione e che abbiano richiesto la nomina	
	dell'Arbitratore, in parti uguali;	
	(vii) entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del-	
	la determinazione dell'Arbitratore, il Proponente e/o gli	
	Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione	
	e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitratore avranno di-	
	ritto di rinunciare al Trasferimento della Partecipazione Of-	
	ferta a fronte del valore indicato dall'Arbitratore, inviando	
	a tal fine una comunicazione scritta agli altri Aventi Diritto	
	che abbiano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano	
	richiesto la nomina dell'Arbitratore o (a seconda dei casi) al	
	Proponente (con copia all'organo amministrativo), essendo in-	
	teso che in quest'ultimo caso essi saranno liberati dall'ob-	
	bligo di acquistare la Partecipazione Offerta; resta inteso	
	che qualora tutti gli aventi Diritto abbiano esercitato il di-	
	ritto di prelazione e richiesto la nomina dell'Arbitratore ri-	
	nuncino all'esercizio del diritto di prelazione e nessun altro	
	Avente Diritto abbia esercitato il diritto di Prelazione in-	

	viando la Comunicazione di Risposta, il Proponente avrà la fa-	
	coltà di Trasferire la Partecipazione Offerta al terzo acqui-	
	rente solo una volta ottenuto il gradimento degli altri soci	
	in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4, 5, 6, 7, 8 e	
	9 che seguono;	
	(viii) nel caso in cui sia esercitato il diritto di prelazione	
	secondo quanto previsto dalle disposizioni che precedono, il	
	Trasferimento della Partecipazione Offerta dovrà avvenire en-	
	tro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza del Ter-	
	mine di Risposta ovvero (a seconda dei casi) alla scadenza del	
	termine di cui alla lettera (f) (vii) che precede (ciascuna di	
	tali date, una "Data di Trasferimento") presso la sede della	
	Società o altro luogo concordato tra le parti. Alla Data di	
	Trasferimento, il Proponente cederà la Partecipazione Offerta	
	in favore degli Aventi Diritto che abbiano validamente eserci-	
	tato il diritto di prelazione e che abbiano pagato il rispet-	
	tivo corrispettivo. All'atto del Trasferimento della Parteci-	
	pazione Offerta e del pagamento del corrispettivo: (i) la Par-	
	tecipazione Offerta (salvo diverso accordo tra le parti) sarà	
	libera da pegni, vincoli, gravami pregiudizievoli o diritti di	
	terzi di qualsiasi natura; e (ii) le spese, oneri ed imposte	
	indirette comunque gravanti sulla compravendita della Parteci-	
	pazione Offerta saranno a carico degli Aventi Diritto. Resta	
	inteso che in caso di valutazione dell'Arbitratore, il Trasfe-	
	rimento della Partecipazione Offerta a favore degli Aventi Di-	

	ritto che abbiano inviato la Comunicazione di Risposta e ri-	
	chiesto la nomina dell'Arbitratore avverrà al corrispettivo	
	stabilito dall'Arbitratore.	
	4. Ove il diritto di prelazione sulla Partecipazione Offerta	
	non sia esercitato dagli Aventi Diritto, in caso di Trasferi-	
	menti per atto tra vivi della Partecipazione Offerta, il Pro-	
	ponente dovrà richiedere il preventivo consenso dell'Assemblea	
	dei soci prima di poter effettuare il Trasferimento al terzo	
	acquirente indicato nell'Offerta, in conformità alle seguenti	
	disposizioni.	
	5. A tali fini, il Proponente dovrà inviare una comunicazione	
	(la " Richiesta di Gradimento ") con le stesse modalità di cui	
	al presente articolo 9.3 lettera (a) all'organo amministrati-	
	vo.	
	6. La Richiesta di Gradimento dovrà essere inviata all'organo	
	amministrativo nei seguenti termini: (x) qualora nessuno degli	
	Aventi Diritto abbia inviato la Comunicazione di Risposta en-	
	tro il Termine di Risposta, entro 5 giorni lavorativi dalla	
	scadenza del suddetto Termine di Risposta: ovvero (y) qualora	
	uno o più Aventi Diritto abbiano esercitato il diritto di pre-	
	lazione inviando la Comunicazione di Risposta e richiesto la	
	nomina dell'Arbitratore, entro 5 giorni lavorativi dalla rice-	
	zione da parte del Proponente della comunicazione di cui al	
	precedente articolo 9.3 (f) (vii), con la quale tutti gli	
	Aventi Diritto comunicavo al Proponente la propria volontà di	

	rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione.	
	7. L'Assemblea dei soci, da convocarsi senza indugio a cura	
	dell'organo amministrativo per deliberare in merito alla Ri-	
	chiesta di Gradimento, dovrà tenersi entro e non oltre 15	
	giorni lavorativi dalla scadenza dei termini cui al precedente	
	articolo 9.6.	
	8. L'Assemblea dei soci delibererà in merito alla concessione	
	o al diniego del gradimento con le maggioranze di cui all'ar-	
	ticolo 14.1che segue, fermo restando che la decisione dell'As-	
	semblea dei soci dovrà sempre essere adottata sulla base di	
	criteri non discriminatori.	
	9. L'organo amministrativo dovrà comunicare al Proponente la	
	decisione (la " Decisione ") dell'Assemblea dei soci mediante	
	l'invio di una raccomandata a/r entro 3 giorni dall'assunzione	
	della decisione da parte dell'Assemblea dei soci.	
	10. Qualora l'Assemblea dei soci deliberasse di concedere il	
	proprio gradimento o in ogni caso qualora l'Assemblea dei soci	
	non si tenesse entro il termine di cui al precedente articolo	
	9.7, il socio Proponente potrà Trasferire la Partecipazione	
	Offerta al terzo acquirente. Il Trasferimento dovrà avvenire	
	agli stessi termini e condizioni indicati nell'Offerta (e Ri-	
	chiesta di Gradimento) entro 15 giorni dalla ricezione da par-	
	te del socio Proponente della Decisione (ovvero dallo scadere	
	del termine di cui al precedente articolo 9.7 qualora non si	
	sia tenuta l'Assemblea dei soci), restando inteso che ove tale	

	Trasferimento non sia effettuato nei termini anzidetti, il	
	Proponente non potrà Trasferire la Partecipazione Offerta se	
	non dopo averla nuovamente offerta in prelazione agli Aventi	
	Diritto secondo quanto previsto dalla presente clausola.	
	11. Qualora l'Assemblea dei soci deliberasse di rifiutare la	
	concessione del gradimento, il socio Proponente avrà il dirit-	
	to di recedere dalla Società. Si applicheranno, in tal caso,	
	le disposizioni del precedente articolo 8 del presente Statu-	
	to.	
	12. Nell'ipotesi di Trasferimento per atto tra vivi della Par-	
	tecipazione di un socio a cui siano stati attribuiti, a norma	
	del presente Statuto, diritti particolari, tali diritti non si	
	trasferiscono in nessun caso in capo all'acquirente della Par-	
	tecipazione.	
	13. I limiti al Trasferimento delle Partecipazioni di cui alla	
	presente clausola ivi incluso il gradimento non si applicano:	
	(a) ai Trasferimenti in favore di terzi, che siano stati pre-	
	cedentemente approvati per iscritto da tutti gli Aventi Dirit-	
	to;	
	(b) ai Trasferimenti tra soci.	
	14. In caso di Trasferimento di Partecipazioni eseguito senza	
	l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo, l'aven-	
	te causa non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli	
	altri diritti amministrativi e non potrà alienare le Parteci-	
	pazioni con effetto verso la Società.	

	PARTE IV	
	Decisioni dei soci	
	Articolo 10	
	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-	
	za dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti	
	che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino al-	
	meno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:	
	(a) l'approvazione del bilancio;	
	(b) la struttura e la nomina dell'organo amministrativo, anche	
	nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 11 del decre-	
	to legislativo 3 luglio 2017, n.112;	
	(c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sinda-	
	cale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione le-	
	gale dei conti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legisla-	
	tivo 3 luglio 2017, n.112 nonché nell'osservanza di quanto di-	
	sposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017,	
	n.112;	
	(d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	(e) le modificazioni dello Statuto;	
	(f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	

	(g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	(h) l'espressione del gradimento al Trasferimento delle Parte-	
	cipazioni di cui all'articolo 9 del presente Statuto.	
	(i) l'espressione dell'orientamento da raccomandare all'organo	
	amministrativo in per la identificazione, relativamente alle	
	attività principali di impresa di interesse generale, delle	
	questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro	
	e sulla qualità dei servizi erogati, ai sensi degli articoli 1	
	e 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112.	
	3. Le decisioni dei soci che per legge o per Statuto non deb-	
	bano assumersi con deliberazione assembleare possono essere	
	adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, attraverso la sottoscrizione	
	da parte dei soci di un unico documento, ovvero di più docu-	
	menti contenuti il medesimo testo di decisione, con la maggio-	
	ranza richiesta ai sensi del successivo articolo 14.3.	
	4. Con riferimento alle materie indicate alle lettere da (a) a	
	(h) dell'art. 10.2 che precede, nonché nel caso previsto dal	
	quarto comma dell'art. 2482-bis del codice civile oppure quan-	
	do lo richiede l'organo amministrativo o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le deci-	
	sioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare.	
	5. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione	

	del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a partico-	
	lari vincoli (e può essere espletata, a titolo esemplificati-	
	vo, per mezzo di telefax o e-mail) purché sia assicurato a	
	ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia	
	assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e	
	a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chia-	
	rezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla	
	stessa.	
	6. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il	
	giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio oc-	
	corrente per il raggiungimento della maggioranza che il suc-	
	cessivo articolo 14.3 del presente Statuto richiede per l'as-	
	sunzione di una determinata decisione, purché tale consenso	
	pervenga nel termine indicato nel testo della decisione.	
	7. L'organo amministrativo provvederà a raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicare l'esito della decisione a tutti	
	i soci ed ai componenti del Collegio Sindacale, ove nominato e	
	al revisore (ove nominato) indicando i favorevoli, i contrari	
	e gli astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato, la	
	data in cui si è formata la decisione ed inviando agli stessi	
	una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni rela-	
	tive all'argomento oggetto della decisione, su richiesta degli	
	interessati; deve altresì trascrivere senza indugio la deci-	
	sione nel libro delle decisioni dei soci. Tutti i documenti	
	del procedimento di consultazione scritta e il documento da	

	cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere	
	conservati dalla Società.	
	Articolo 11	
	1. Ove le decisioni dei soci debbano essere adottate, nei casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, me-	
	diate deliberazioni dell'Assemblea dei soci, questa è convo-	
	cata di regola dall'organo amministrativo, con lettera racco-	
	mandata, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi a ciascun socio	
	nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno ot-	
	to (8) giorni liberi prima della data dell'Assemblea. In detta	
	lettera saranno indicati l'ordine del giorno, il luogo, la da-	
	ta e l'ora dell'Assemblea. Nella stessa lettera può essere	
	fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la	
	prima vada deserta; in tale seconda seduta si applicano comun-	
	que le maggioranze previste dall'articolo 14.1 che segue.	
	2. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci debba deliberare nei	
	casi previsti dall'articolo 15 comma 3, la rappresentanza dei	
	lavoratori e degli utenti di cui all'articolo 23 comma 6, sarà	
	convocata nei termini e secondo le modalità di cui al prece-	
	dente comma 1 ed ammessa a partecipare all'Assemblea dei soci	
	seppur solo con funzione consultiva e senza diritto di voto.	
	3. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per te-	
	leconferenza e/o videoconferenza, a condizione che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare	

	l'identità e la legittimazione degli intervenuti; rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e procla-	
	mare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, scambiando se del caso documenta-	
	zione;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della Società, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	
	Presidente ed il segretario.	
	4. L'Assemblea dei soci, anche se non convocata come sopra,	
	sarà in ogni caso valida qualora sia rappresentato, personal-	
	mente o per delega, l'intero capitale sociale e l'organo ammi-	
	nistrativo nonché tutti i sindaci effettivi (nel caso in cui	
	il Collegio Sindacale sia stato nominato), siano presenti o	
	informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	degli argomenti. Qualora l'organo amministrativo o i sindaci	
	(nel caso in cui il Collegio Sindacale sia stato nominato) non	
	partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
	Società, di essere informati su tutti gli argomenti posti	

	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	5. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate	
	all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ove sia rimasto assente e ai sindaci che siano	
	rimasti assenti.	
	6. L'Assemblea dei soci potrà tenersi anche in luoghi diversi	
	dalla sede sociale, purché si trovino nel territorio italiano	
	o dell'Unione Europea.	
	Articolo 12	
	Ciascun socio avente diritto a partecipare all'Assemblea po-	
	trà, mediante delega scritta concessa ad un terzo, anche non	
	socio, farsi rappresentare in Assemblea. La delega non potrà	
	essere conferita ad un amministratore, ad un dipendente della	
	società ovvero ad un amministratore o dipendente di società	
	controllanti, controllate o collegate. Il Presidente dell'As-	
	semblea verifica la regolarità delle deleghe e, in generale,	
	il diritto di ciascuna persona di partecipare all'Assemblea.	
	Articolo 13	
	1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue	
	deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente	
	Statuto, obbligano tutti i soci.	
	2. L'Assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico	
	o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, su propo-	
	sta degli stessi, da altra persona prescelta dai soci tra i	

	presenti all'Assemblea.	
	3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e può no-	
	minare due scrutatori scelti tra i presenti all'Assemblea.	
	4. Il verbale dell'Assemblea deve essere sottoscritto dal Pre-	
	sidente dell'Assemblea e dal segretario o dal notaio, se ri-	
	chiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'As-	
	semblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il	
	capitale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le	
	modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, an-	
	che per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzianti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accer-	
	tamenti fatti dal Presidente a norma di legge e degli articoli	
	11 e 12 del presente Statuto. Nel verbale possono essere rias-	
	sunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea, anche se re-	
	dato per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto,	
	senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci ai sensi	
	dell'articolo 2478, primo comma, n. 2), del codice civile.	
	Articolo 14	
	1. L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convoca-	
	zione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	presentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Restano	
	comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente	

	Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse	
	specifiche maggioranze.	
	2. Resta inteso che i diritti particolari attribuiti ai singo-	
	li soci ai sensi del presente Statuto, in conformità all'arti-	
	colo 2468, terzo comma, del codice civile, possono essere mo-	
	dificati e/o soppressi unicamente con il consenso di tutti i	
	soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del codice ci-	
	vile. Allo stesso modo l'inserimento nello Statuto di diritti	
	particolari a favore di uno o più soci richiede il consenso	
	unanime di tutti i soci.	
	3. Nel caso di decisione assunta con la consultazione scritta	
	o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni	
	sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino	
	la maggioranza del capitale sociale.	
	Organo Amministrativo	
	Articolo 15	
	1. La Società può essere amministrata alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da un Consiglio di amministrazione composto da due a	
	sette membri, secondo il numero determinato dai soci	
	al momento della nomina.	
	2. Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	3. La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea dei so-	
	ci. La nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente del	

	Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea dei	
	soci sulla base della designazione del socio Unione Sindacale	
	Regionale (USR) CISL Calabria, ai sensi dell'articolo 2468,	
	terzo comma, del codice civile.	
	Nel caso in cui dal bilancio di esercizio risulti il supera-	
	mento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma	
	dell'art. 2435 bis del c.c. ridotti della metà, scaduta la du-	
	rata dell'organo amministrativo in carica, è prevista la nomi-	
	na di un componente del nuovo Consiglio di amministrazione da	
	parte dei lavoratori con le modalità ed i criteri che saranno	
	disposti da regolamento aziendale.	
	4. Qualora l'impresa sociale avesse un Amministratore Unico,	
	al verificarsi del superamento dei due limiti sopra indicati,	
	l'assemblea che procede alla nomina del nuovo organo ammini-	
	strativo dovrà nominare un Consiglio di amministrazione come	
	previsto ai sensi dei precedenti commi. Se per due esercizi	
	consecutivi i predetti limiti non vengono superati, il diritto	
	di nomina dell'amministratore da parte dei lavoratori viene	
	meno, qualora tale situazione persista anche al momento	
	dell'assemblea che procede alla nuova nomina.	
	5. Ferma restando l'applicazione dell'art. 2382 c.c. e	
	dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112,	
	l'assunzione della carica di Consigliere o di Amministratore	
	Unico è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza, tra i quali in particolare:	

	a) mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di in-	
	teressi, quali ad esempio cariche pubbliche elettive;	
	b) assenza di procedimenti e carichi pendenti;	
	c) accertata esperienza di almeno un triennio nelle attività	
	della Società impresa sociale ovvero nelle attività professio-	
	nali funzionali alla citata attività.	
	6. Non possono essere conferite deleghe gestionali con poteri	
	esclusivi di rappresentanza a coloro che si trovano nelle con-	
	dizioni di cui all'art. 7 comma 2, del decreto legislativo 3	
	luglio 2017 n. 112.	
	7. La deliberazione dell'Assemblea dei soci sulla struttura	
	dell'organo amministrativo, determina anche il numero degli	
	amministratori nonché la durata in carica dell'organo ammini-	
	strativo.	
	8. L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione,	
	restano in carica per il termine fissato dall'Assemblea dei so-	
	ci, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.	
	9. Qualora la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio	
	di amministrazione, avvenga con scadenza a tempo determina-	
	to, è fatto salvo il diritto di revoca del mandato, in qual-	
	siasi momento, da parte dei soci.	
	10. Nel caso di amministrazione affidata a più soggetti, la	
	cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito. In caso di rinuncia all'ufficio, l'ammini-	

	stratore che esercita la rinuncia deve darne comunicazione	
	scritta al Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente	
	del Collegio Sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto	
	immediato qualora la maggioranza del Consiglio di Amministra-	
	zione rimanga in carica; in caso contrario, la rinuncia opera	
	dal momento in cui sia ricostituita la maggioranza del Consi-	
	glio in conseguenza dell'accettazione dei nuovi amministratori.	
	11. In tutti i casi di cessazione del Consigliere designato	
	dai lavoratori ai sensi del comma 3 del presente Articolo, la	
	sua sostituzione è subordinata allo stesso procedimento di de-	
	signazione ivi previsto.	
	12. Gli eventuali compensi riconosciuti all'organo amministra-	
	tivo per l'attività svolta in tale veste in favore della So-	
	cietà saranno determinati nel rispetto di ogni applicabile di-	
	sposizione di legge e in particolare modo nel rispetto	
	dell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.	
	Articolo 16	
	Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministra-	
	tore Unico le determinazioni assunte da quest'ultimo devono	
	essere redatte in verbali trascritti nell'apposito libro so-	
	ciale e sottoscritti dall'Amministratore Unico medesimo.	
	Articolo 17	
	1. Il Consiglio di amministrazione si raduna in forma colle-	
	giale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le	

	volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia	
	fatta domanda scritta da un Consigliere o da un componente	
	dell'organo di controllo, se nominato.	
	2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in	
	caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano	
	di età, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettro-	
	nica da trasmettere, almeno cinque giorni liberi prima	
	dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore	
	prima dell'adunanza a ciascun Consigliere ed ai componenti	
	dell'organo di controllo.	
	3. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo della	
	riunione e gli argomenti da trattare.	
	4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con	
	la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.	
	In mancanza di convocazione le riunioni del Consiglio sono va-	
	lidamente costituite con la presenza di tutti gli amministra-	
	tori e di tutti i componenti dell'organo di controllo, se no-	
	minato.	
	5. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	presenti.	
	6. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla	
	quale accede il Presidente, o in caso di sua assenza o impedi-	
	mento dal Consigliere più anziano di età da questi delegato o,	
	in mancanza di delega, dal Consigliere più anziano di età.	
	7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere	

	trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e	
	firmate dal Presidente e dal segretario.	
	8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si svolgano in videoconferenza ovvero in tele-	
	conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano es-	
	sere identificati e di tale identificazione si dia atto nel	
	relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discus-	
	sione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consi-	
	glio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui	
	si trovano il Presidente o l'amministratore che presiede la	
	riunione e segretario verbalizzante.	
	9. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua	
	assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in	
	più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.	
	Articolo 18	
	1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati una	
	adeguata informazione e il diritto di partecipare alla deci-	
	sione.	
	2. La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico	
	documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo	
	testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento	
	oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il	

	termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso	
	alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.	
	3. Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del	
	presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole	
	della maggioranza degli amministratori in carica e devono es-	
	sere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli	
	amministratori e firmate dal Presidente.	
	Articolo 19	
	1. L'organo amministrativo, sia esso costituito da un Ammini-	
	stratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, è inve-	
	stito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza	
	eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti	
	che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento	
	degli scopi sociali, con l'esclusione soltanto di quelli ri-	
	servati ai soci per disposizioni di legge o di Statuto.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge e del	
	presente Statuto, potrà delegare i propri poteri ad uno o più	
	amministratori delegati, o conferire incarichi speciali a sin-	
	goli amministratori, determinandone le remunerazioni ai sensi	
	dell'articolo 2389, comma 3, codice civile, nel rispetto dei	
	limiti di ogni disposizione di legge applicabile, e in parti-	
	colar modo nel rispetto dell'art. 3 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017 n. 112.	
	3. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione	
	può nominare e revocare direttori generali e/o direttori, fis-	

	sandone i poteri, gli incarichi e i compensi, nonché nominare	
	procuratori per determinati atti o categorie di atti, confe-	
	rendo agli stessi, in relazione ai loro poteri, la rappresen-	
	tanza della società.	
	Articolo 20	
	La firma e la rappresentanza generale della Società di fronte	
	a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché la	
	rappresentanza in giudizio, con facoltà di adire in qualunque	
	sede e grado di giurisdizione, di nominare avvocati e procura-	
	tori alle liti, spettano all'Amministratore Unico, o al Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione, o all'amministratore o	
	agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri ad essi	
	conferiti.	
	PARTE IV	
	Bilancio e utili	
	Articolo 21	
	1. L'esercizio sociale della Società si chiuderà il 31 dicem-	
	bre di ogni anno.	
	2. Il bilancio dovrà essere presentato ai soci e alla rappre-	
	sentanza dei lavoratori e degli utenti di cui all'articolo 23,	
	entro centoventi (120) giorni dalla fine dell'esercizio socia-	
	le ai sensi dell'articolo 2478-bis, primo comma, del codice	
	civile. Questo termine potrà essere esteso dall'organo ammini-	
	strativo fino a centottanta (180) giorni, qualora la Società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero	

	quando particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società lo richiedano.	
	3. L'organo amministrativo deve inoltre redigere, in conformi-	
	tà alle previsioni della normativa vigente, ed in particolare,	
	ai sensi dell'art.9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017 n. 112, il bilancio sociale che dovrà essere presentato	
	ai soci nonché ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti	
	unitamente al bilancio d'esercizio.	
	4. Gli utili netti e gli avanzi di gestione sono destinati al-	
	lo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del	
	patrimonio salvo quanto stabilito nei seguenti commi. .	
	5. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di	
	utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque	
	denominati, in favore dell'organo amministrativo, di soci,	
	partecipanti, lavoratori e collaboratori. Si considerano, in	
	ogni caso distribuzione indiretta di utili, tutte le ipotesi	
	previste dalla lettera a) fino alla lettera f) dell'art. 3	
	comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.	
	6. Salvo quanto previsto dai successivi commi 8 e 9 del pre-	
	sente articolo, la Società destina eventuali utili ed avanzi	
	di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad in-	
	cremento del patrimonio. Resta fermo l'obbligo per la Società	
	di provvedere al versamento del contributo per l'attività	
	ispettiva di cui all'art. 15 comma 4 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017 n. 112, nell'osservanza di quanto disposto con de-	

	creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	7. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di	
	cui all'art.8.	
	8. La Società, mediante apposita delibera dell'Assemblea dei	
	soci, può destinare una quota degli utili e degli avanzi di	
	gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale op-	
	pure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di di-	
	videndi ai soci, nei limiti e nelle misure disposte dall'arti-	
	colo 3 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.	
	Nella stessa misura potranno essere effettuate erogazioni gra-	
	tuite nei confronti degli enti di cui alla lettera b) del ter-	
	zo comma citato.	
	9. La Società, mediante apposita delibera dell'Assemblea dei	
	soci, può destinare altresì una quota non superiore al tre per	
	cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite ma-	
	turate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti	
	e dalle associazioni di cui all'articolo 16 comma 1 del decre-	
	to legislativo 3 luglio 2017 n. 112 specificamente ed esclusi-	
	vamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle impre-	
	se sociali.	
	PARTE V	
	Organo di controllo	
	Articolo 22	

	1. I soci possono nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli articoli 2397 e 2399 c.c.	
	2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni.	
	3. Nei casi stabiliti dalla legge, l'organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.	
	4. In caso di nomina del Collegio Sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397 secondo comma e 2399 c.c.. La nomina spetta all'Assemblea dei soci.	
	5. I soci determinano il compenso da corrispondersi al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri due sindaci effettivi all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico, nel rispetto di ogni applicabile disposizione di legge.	
	6. I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica; i membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.	
	7. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile sulla Società e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112; vigila sull'osservanza	

	della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservan-	
	za delle finalità sociali da parte della Società avuto parti-	
	colare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3,	
	4, 11 e 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112. Del	
	monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione	
	del bilancio sociale di cui all'articolo 9 comma 2, del decre-	
	to legislativo 3 luglio 2017, n.112.	
	8. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo. A tal fine essi possono chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su de-	
	terminati affari.	
	9. Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 10 comma 5 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, la revisione legale	
	dei conti è esercitata dal collegio sindacale, salva la possi-	
	bilità di demandarla ad una società di revisione legale	
	iscritta nell'apposito registro.	
	10. L'assunzione della carica di sindaco oltre all'applicazio-	
	ne dell'art. 2399 del codice civile e del d.lgs. n. 39 del 8	
	aprile 2013 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti	
	di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoper-	

	ta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte	
	dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6	
	settembre 2011, n. 159, da chi ha carichi e procedimenti pena-	
	li pendenti;	
	- requisito di professionalità: i sindaci devono essere scelti	
	fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma2, del	
	codice civile; nel caso di organo collegiale tale requisito	
	deve essere posseduto da almeno un componente, i restanti com-	
	ponenti devono avere avuto esperienza in materia amministrati-	
	va e contabile;	
	- requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoper-	
	ta da persone fisiche che indirettamente hanno rapporti patri-	
	moniali con la società, tali da inficiare l'indipendenza del	
	sindaco che perderebbe l'autonomia che la sua carica richiede.	
	11. Nel caso in cui dal bilancio di esercizio risulti il supe-	
	ramento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma	
	dell'art. 2435 bis del c.c. ridotti della metà, scaduta la du-	
	rata dell'organo di controllo in carica, è prevista la desi-	
	gnazione di un componente del nuovo organo di controllo da	
	parte dei lavoratori con le modalità ed i criteri che saranno	
	disposti da regolamento aziendale.	
	PARTE VI	
	Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività	
	Articolo 23	
	1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del	

	decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, al fine di garantire	
	adequate forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destina-	
	tari delle attività, l'organo amministrativo dovrà individuare	
	due soggetti (di seguito "i Responsabili" singolarmente "il	
	Responsabile") nominandoli rispettivamente "Responsabile dei	
	rapporti con i lavoratori" e "Responsabile dei rapporti con	
	gli stakeholder", intendendosi come tali i soggetti diretta-	
	mente o indirettamente interessati all'attività sociale, fra i	
	quali gli utenti e destinatari delle attività. Ciascun gruppo	
	sarà di seguito definito "Gruppo di Interesse"). In considera-	
	zione della dimensione dell'impresa, uno stesso soggetto potrà	
	rivestire contestualmente la carica di Responsabile di entram-	
	bi Gruppi di Interesse.	
	2. I Responsabili potranno appartenere all'organo amministra-	
	tivo o in genere all'organigramma dell'Impresa Sociale e re-	
	steranno in carica per la durata stabilita all'atto della loro	
	nomina o in mancanza, per la durata dello stesso organo ammi-	
	nistrativo che li ha nominati. Potranno essere revocati in	
	ogni momento con decisione motivata dell'organo amministrati-	
	vo.	
	3. Ciascun Gruppo di Interesse ha diritto di essere informato	
	in merito alle materie inerenti i soggetti appartenenti e in	
	particolare:	
	a) il Gruppo di Interesse dei lavoratori per le questioni che	
	attengono alle condizioni di lavoro;	

	b) il Gruppo di Interesse degli stakeholder per le questioni	
	che attengono la qualità dei beni e dei servizi prestati;	
	4. Il diritto all'informazione comporta a sua volta diritti	
	e facoltà di seguito indicati, esercitabili nei limiti e nel	
	rispetto del presente articolo.	
	5. I Responsabili devono informare con cadenza annuale i ri-	
	spettivi Gruppi di Interesse sulle materie di loro pertinenza,	
	tramite una breve relazione che dovrà essere pubblicata entro	
	30 giorni dall'approvazione del bilancio finanziario dell'Im-	
	presa Sociale dell'anno al quale si riferisce sul sito inter-	
	net della società. Sul sito internet inoltre dovranno essere	
	garantiti spazi e modalità apposite per la pubblicizzazione	
	delle informazioni di interesse dei Gruppi nonché per l'invio	
	di richieste e comunicazioni.	
	6. Al fine di facilitare le comunicazioni con il proprio Re-	
	sponsabile e al fine della partecipazione all'Assemblea dei	
	Soci nei casi e con le modalità disposte dall'Articolo 11,	
	ciascun Gruppo di Interesse ha la facoltà di nominare un pro-	
	prio Rappresentante.	
	6.1 In tutti i casi in cui uno degli amministratori sia un	
	rappresentante dei lavoratori, nominato ai sensi di quanto di-	
	sposto dall'Articolo 15, questi assumerà anche la carica di	
	Rappresentante dei lavoratori.	
	Nel caso in cui non sia presente il Consigliere di Amministra-	
	zione eletto dai lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori	

	sarà individuato con il voto favorevole dalla maggioranza dei	
	lavoratori riuniti in apposita assemblea.	
	6.2. Il Rappresentante del Gruppo di Interesse degli stakehol-	
	der verrà nominato da parte di associazioni o comitati rappre-	
	sentativi dei destinatari delle attività dell'impresa effetti-	
	vamente svolte conformemente all'elencazione di cui all'Arti-	
	colo 4, riconosciuti come legittimati dal Responsabile, sulla	
	base di una lista plurinominale condivisa con il Responsabile.	
	Risulterà eletto Rappresentante, il candidato che avrà raccol-	
	to la maggioranza dei voti.	
	7. Il Rappresentante durerà in carica per tre anni o per il	
	minor termine stabilito all'atto della nomina e il soggetto	
	nominato potrà essere rinnovato nell'incarico. In assenza di	
	nomina di un Rappresentante, i lavoratori e gli stakeholder	
	potranno rivolgersi al Responsabile.	
	8. L'organo amministrativo dovrà comunicare in tempo utile ai	
	Responsabili gli argomenti che verranno posti all'ordine del	
	giorno delle riunioni dello stesso organo amministrativo, che	
	possano interessare le materie oggetto del diritto di informa-	
	zione, affinché vengano resi noti ai Rappresentanti dei lavo-	
	ratori e degli stakeholder.	
	9. Della corretta funzione di informazione dei Rappresentanti	
	di lavoratori e stakeholder e dell'attività di consultazione	
	degli sportelli dovrà essere fatta menzione nel bilancio so-	
	ciale.	

	10. I Rappresentanti dei lavoratori e degli stakeholder sono	
	invitati a partecipare senza diritto di voto all'assemblea dei	
	soci dell'impresa sociale qualora all'ordine del giorno sia	
	previsto uno degli argomenti di loro interesse ed esattamente:	
	a) il rappresentante dei lavoratori potrà partecipare alle as-	
	semblee che trattino di organizzazione del lavoro;	
	b) il rappresentante degli stakeholder potrà partecipare alle	
	assemblee che trattino di qualità dei beni e dei servizi pre-	
	stati.	
	PARTE VII	
	Liquidazione della Società - Rinvio	
	Articolo 24	
	Nei casi in cui la Società debba essere liquidata, per qual-	
	siasi ragione, l'Assemblea dei soci determinerà, nei limiti di	
	legge, le modalità e la procedura di liquidazione e nominerà	
	uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.	
	Articolo 25	
	Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017, n.112 , in caso di scioglimento volontario della	
	società ovvero di perdita volontaria della qualifica di impre-	
	sa sociale, il patrimonio sociale rimanente, dopo aver effet-	
	tuato il pagamento di tutte le passività, dedotto il capitale	
	effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o	
	aumento e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti	
	di cui all'articolo 21, dovrà essere devoluto, nel rispetto	

	delle disposizioni di legge applicabili, con deliberazione	
	dall'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze di	
	cui all'articolo 14 del presente Statuto, ad altri enti del	
	Terzo settore con finalità analoghe a quelle della Società,	
	costituiti ed operanti da almeno tre anni.	
	Articolo 26	
	Per quanto non specificamente contemplato nel presente Statuto	
	saranno applicabili ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del de-	
	creto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, le disposizioni conte-	
	nute nel codice civile e le relative disposizioni di attuazio-	
	ne concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è	
	costituita.	
	FIRMATO:	
	FERRARI ANTONIO	
	FRANCESCO TALARICO	
	MARIA CONSUELO SERRA NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)	
	Bollo assolto all'origine in via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007	
	mediante M.U.I..	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art.	
	22 del D.Lgs. 82/2005.	
	FIRMATO: MARIA CONSUELO SERRA NOTAIO.	